

## Corti e scienza: il giudizio di attendibilità scientifica delle leggi come costante della giurisprudenza costituzionale comparata

Simone Penasa

In questo numero sono ospitati i contributi che hanno animato una giornata di studi che la *Rivista di BioDiritto – BioLaw Journal* ha dedicato al tema “Corti e scienza”. Attraverso un approccio multilivello e comparato, i contributi concorrono a delineare l’attuale dibattito relativo all’irrompere della scienza all’interno nell’esercizio di funzioni giurisdizionali.

Il rapporto tra dimensione giuridica e dimensione scientifica ha ormai assunto un livello di approfondimento tale, oltre che di penetrazione nelle dinamiche tipiche di un ordinamento giuridico, da assicurare a *topos* della riflessione costituzionalistica. All’interno di uno sviluppato confronto dottrinale, la prospettiva delle corti, e in particolare di quelle corti che sono titolari di funzioni di verifica della legittimità costituzionale, europea e convenzionale delle scelte politiche operate dal legislatore, assume una speciale rilevanza, in particolare al fine di comprendere quale sia il livello di “contaminazione” scientifica fisiologicamente metabolizzabile dal punto di vista della tenuta costituzionale di un ordinamento giuridico.

Si è deciso pertanto di tentare, anche attraverso l’apertura ad altre esperienze nazionali e altri livelli ordinamentali, una sistematizzazione degli approcci delle corti selezionate di fronte a questioni – scientificamente connotate o rilevanti – che occupano sempre più spazio all’interno delle relative giurisprudenze. Si assiste, da questo punto di vista, a un flusso costante – progressivamente in crescita – di casi e questioni

connotati dal punto di vista tecnico-scientifico verso la fonte giurisprudenziale, secondo un andamento che, almeno per quanto riguarda l’ordinamento italiano, pare caratterizzato da un rapporto inversamente proporzionale rispetto alla produzione legislativa in materia. A fronte di un atteggiamento di tendenziale immobilismo posto in essere dal legislatore (si pensi ad esempio all’ambito del fine vita e in particolare dell’assistenza al suicidio, o alla riforma della disciplina in materia di procreazione assistita a seguito della riscrittura giurisprudenziale della legge n. 40 del 2004), l’attivismo – inteso qui in senso oggettivo – delle corti di ogni ordine e funzione tende ad aumentare in modo costante.

In tal senso, si può considerare la regolazione del fenomeno tecnico-scientifico come un osservatorio privilegiato dell’evoluzione delle dinamiche – funzionali e istituzionali – che caratterizzano le relazioni tra poteri, in particolare quello legislativo e quello giudiziario. Con il rischio, evidentemente, di colorare di eccessiva politicità le scelte operate dalle corti, anche alla luce della centralità assunta all’interno del dibattito sociale e politico dalle questioni scientificamente connotate (e la giurisprudenza in materia di intelligenza artificiale è solo al suo vagito iniziale...). In tal senso, basti pensare alla rivista *Nature* del 15 settembre 2022, che, in un articolo dedicato all’atteggiamento della Corte Suprema degli Stati Uniti rispetto a questioni “sensibili” quali l’interruzione volontaria di gravidanza o la normativa in materia ambientale, ha usato l’espressione di «The Supreme Court’s war on science», per la tendenza espressa da tale Corte a rifiutare o respingere prove di natura scientifica o statistica relative all’impatto che le decisioni assunte avrebbero avuto sulla salute delle persone – delle donne, in particolare, nel caso *Dobbs* – e sulla sicurezza pubblica.

Negli ultimi anni, alcuni elementi di contesto hanno riportato ancor più d'attualità questa dimensione. Si pensi evidentemente alla fase pandemica, che ha visto irrompere a livello istituzionale – seppur in un contesto di emergenza – l'istituto della cd. “consulenza scientifica” all'interno dei tradizionali meccanismi di produzione normativa; o alla recente espansione della cd. *climate change litigation*, all'interno della quale il ruolo dei dati scientifici, intesi non solo quali “meri” oggetti di verifica giurisdizionale ma quali veri e propri strumenti – parametri – di valutazione della legittimità – della ragionevolezza scientifica – delle scelte politiche operate a livello nazionale, assume una indiscutibile centralità. Tanto, forse, da poter essere considerato come elemento non solo contestuale, ma ormai strutturale delle forme di espressione delle funzioni giurisdizionali ai diversi livelli ordinamentali. Un ulteriore spunto di riflessione è rappresentato dalla possibilità di proiettare in prospettiva multilivello e comparata le riflessioni appena svolte, pur tenendo presente la diversità di funzioni, schemi argomentativi, poteri ed effetti delle decisioni che caratterizza ciascuna delle giurisdizioni analizzate.

A livello italiano, senza voler caricare di eccessivo significato normativo l'utilizzo di concetti scientificamente connotati da parte della Corte costituzionale, si assiste al consolidamento di quel filone giurisprudenziale che ha avuto nella sentenza n. 282 del 2002 il *leading case* e che è stato identificato con il carattere di “ragionevolezza scientifica” delle leggi. Infatti, nella più recente giurisprudenza costituzionale in materia di obblighi vaccinali (sentenze n. 14 e 15 del 2023), la Corte ha fatto riferimento all'esistenza di «un'area di attendibilità scientifica, alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte»,

entro la quale la discrezionalità del legislatore deve svolgersi per risultare legittima. Inoltre, nella medesima occasione la Corte costituzionale ha affermato la sindacabilità delle scelte compiute dal legislatore anche quando queste ultime siano fondate su elementi tecnico-scientifici, dal punto di vista della «[...] coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione», identificandolo quale autonomo parametro di verifica «oltre che la non irragionevolezza e la proporzionalità della disciplina medesima» (Corte cost., sentenza n. 14 del 2024).

È forse prematuro riferirsi a tale filone giurisprudenziale in termini di vera e propria dottrina della Corte costituzionale in materia, ma è senz'altro possibile affermare che esso abbia assunto una propria specificità e che si inserisca con elementi di originalità nell'evoluzione delle modalità di esercizio delle funzioni, degli schemi argomentativi e dei rapporti istituzionali dell'organo di giustizia costituzionale. L'analisi delle dinamiche relative agli schemi processuali e argomentativi che caratterizzano tale giurisprudenza può quindi rappresentare una sintomatica chiave di lettura per analizzare tendenze quali l'espansione dell'ambito attratto al controllo di costituzionalità (vedasi il riferimento alla necessità che «il sindacato “deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico” (sentenza n. 1 del 2014), non essendo, ovviamente, ipotizzabile l'esistenza di ambiti sottratti allo stesso», sentenza n. 162 del 2014); l'ampliamento dei parametri attivabili dalla Corte (la ragionevolezza scientifica, o attendibilità scientifica, delle leggi quali criteri autonomi); la definizione di nuovi equilibri istituzionali con il legislatore (e i giudici ordinari), all'interno di una relazione caratterizzata da una leale collaborazione che conduce la Corte a ideare nuove tecniche decisorie (ord. 207 del 2018); infine, la previsione di nuovi strumenti processuali (*amici curiae* e



audizioni di esperti), che possono risultare particolarmente rilevanti ed efficaci in riferimento a giudizi *science-related*. In attesa che il legislatore (italiano in particolare) si assuma la responsabilità di affrontare dal punto di vista dei contenuti normativi e dei meccanismi decisionali (ad esempio, istituzionalizzando forme ordinarie di consulenza scientifica) le sfide poste dall'incedere dell'evoluzione tecnico-scientifica, la capacità di adattamento delle corti al contesto tecnico-scientifico rappresenta indiscutibilmente un dinamico e vivace laboratorio nel quale testare potenzialità e criticità della capacità di adattabilità e resistenza dell'ordinamento giuridico.

*Editorial*

